

## Studio Dragone

Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano  
Viale Brianza 20 - 20127 Milano - Tel: 02.2613516 - Fax: 02.2613914

### Le pubblicazioni dello staff: Rossella Pol

[ [profilo professionale](#) ] [ [invia un commento](#) ] [ [sottoporti un quesito](#) ]

---

Il Perito Industriale n.4 2000

## Fallimento e professionista

Ad un professionista può capitare l'evento imprevisto di avere prestato la propria opera a favore di un cliente imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, che in seguito abbia la sventura di essere dichiarato fallito.

In tal caso il professionista che voglia percepire il giusto compenso per l'opera prestata, non avrà più come interlocutore il privato committente, ma gli organi del fallimento (giudice delegato e curatore), e pertanto dovrà necessariamente confrontarsi con una procedura che ha implicazioni, finalità ed effetti particolari, sui quali è interessante soffermarsi.

Uno dei principali effetti della dichiarazione di fallimento è che i singoli debiti e crediti del fallito, in precedenza del tutto indipendenti fra loro, ora formeranno un'unica partita, alla quale concorreranno tutti i creditori in ragione del loro credito.

Statuisce difatti l'articolo 52 della legge fallimentare che "il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito", con ciò intendendo che la sentenza dichiarativa di fallimento conferisce ai creditori il diritto di partecipare alla distribuzione di ciò che eventualmente si ricaverà dalla liquidazione del patrimonio del fallito sulla base dell'importo del loro credito al momento della dichiarazione di fallimento.

E' pertanto evidente il radicale mutamento di prospettiva che consegue alla dichiarazione di fallimento: il nostro professionista non potrà più esperire azioni individuali a tutela del proprio credito, ma dovrà "mettersi in fila" insieme agli altri creditori per partecipare alla distribuzione del ricavato, depositando presso la cancelleria del Tribunale competente un'apposita istanza nella quale sono indicate le ragioni di credito e alla quale viene allegata tutta la documentazione relativa.

Pur essendovi, come detto un concorso dei creditori nel soddisfacimento dei loro crediti, non tutti i creditori vi partecipano allo stesso modo; il fallimento difatti riconosce due categorie di creditori: i creditori chirografari, i quali concorrono alla pari al soddisfacimento dei propri crediti (c.d. "*par condicio creditorum*"), e quelli cui la legge riconosce un diritto di prelazione nel soddisfacimento dei propri crediti; è il caso ad esempio di crediti assistiti da ipoteche o da pegni, ovvero di creditori che godono di privilegi specificamente previsti dal codice civile; privilegi che, a loro volta, si distinguono in due categorie: privilegi speciali, ovvero esercitabili su un determinato e ben identificabile bene mobile o immobile di proprietà del debitore, e privilegi generali, ovvero esercitabili su tutti i beni mobili del debitore.

Concorrere al fallimento in via privilegiata costituisce un notevole vantaggio; l'attivo fallimentare è destinato difatti a soddisfare *in primis* i creditori privilegiati per l'intero loro credito, mentre i chirografari verranno soddisfatti solo se ed in quanto residuerà un attivo, e solo in proporzione ad

## Studio Dragone - Commercialisti

chirografari verranno soddisfatti solo se ed in quanto residua un attivo, e solo in proporzione ad esso. Non è affatto raro quindi il caso in cui gli unici creditori soddisfatti al termine della procedura siano quelli privilegiati.

Anche al nostro professionista l'articolo 2751 bis n.2 del codice civile accorda un privilegio generale sui mobili per "crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazioni"; mentre l'eventuale credito residuo potrà dunque essere richiesto solamente al chirografo, così come solo al chirografo potranno essere richieste le spese sostenute dal professionista per l'espletamento del suo incarico, riguardando il privilegio esclusivamente i compensi correlati alle prestazioni lavorative.

A tale proposito è sorto il dubbio su quale sia il giorno dal quale calcolare l'ultimo biennio di prestazioni; e pertanto se per "ultimi due anni" la legge intenda gli ultimi due anni dalla data del fallimento ovvero dalla data dell'ultima prestazione professionale; sul punto la dottrina e la giurisprudenza prevalente hanno interpretato la norma nel senso di attribuire rilevanza al biennio decorrente dalla data dell'ultima prestazione professionale; interpretazione che è stata autorevolmente avallata da recenti interventi della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 28.1.1999 n.748, Cass. civ. sez. I, 22.1.1999, n.569; entrambe in Il fallimento, 1999, 1124).

Qualora il professionista ottenga l'ammissione del proprio credito o di parte di esso al privilegio, questo sarà comprensivo del capitale e degli interessi maturati al saldo; ciò costituisce difatti un'ulteriore differenza con i crediti ammessi al chirografo, per i quali la sentenza di fallimento interrompe il computo degli interessi, che verranno pertanto corrisposti sino alla data della sentenza stessa.